



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE : SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA-SIAT

REALIZZAZIONE NUOVO SITO ISTITUZIONALE COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA. DETERMINA A CONTRARRE.

NR. Progr.

591

Data

01/12/2017

Copertura Finanziaria



Titolo

1

Classe

7

Sottoclasse

0

OGGETTO:

REALIZZAZIONE NUOVO SITO ISTITUZIONALE COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA. DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SIAT

Premesso che:

- in data 20/12/2011, con atto Rep. 3155, rogato dal Segretario del Comune di Crevalcore, è stata costituita l'Unione Terred'acqua;
- in data 23/08/2012 è stata sottoscritta tra l'Unione Terred'acqua ed i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese e Sant'Agata Bolognese, tra le altre, la convenzione per il trasferimento all'Unione Terred'acqua delle funzioni relative al Servizio Informativo ed Informatico (deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 24 del 30/07/2012);

Preso atto:

del Decreto del Presidente dell'Unione n. 24 del 02/10/2017 di nomina del Responsabile del SIAT – Servizi Informativi Associati Terred'acqua “Conferimento posizione organizzativa e funzioni art. 107 Co. 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al S.I.A.T. al Sig. Andrea Ventura dal 02/10/2017 al 31/12/2017.”

Accertato che, per le esigenze operative rappresentate dall'area Servizi Generali e Innovazione, si rende necessario procedere alla realizzazione del nuovo sito istituzionale del Comune di Anzola dell'Emilia;

Richiamati

- l'art. 32, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici (approvato con il D.Lgs n. 50/2016 e successivamente modificato dal D.Lgs. 56/2017), il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- l'art. 192, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Dato atto che l'art. 36, comma 2, lettera "a", del nuovo Codice stabilisce che cita testualmente: *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.”*

Richiamato altresì l'art. 1, comma 512, della legge del 28/12/2015, nr. 208, come modificato dall'art. 1, comma 419, lett. a), della legge 11/12/2016, nr. 232, che consente alla pubblica amministrazione di utilizzare gli strumenti di acquisto di

Consip o di altri soggetti aggregatori per provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi informatici;

Preso visione delle Linee Guida ANAC in materia di contratti sotto soglia e, soprattutto, in tema di "affidamenti diretti adeguatamente motivati".

Tenuto conto pertanto che:

- l'art. 37, comma 1, del nuovo Codice, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l'art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 1, comma 449, L. n. 296/2006, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni in oggetto;
- in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo.

Dato atto pertanto che occorre procedere alla realizzazione del nuovo sito istituzionale del Comune di Anzola dell'Emilia;

Verificato che l'importo del modulo software, unitamente alle attività di start-up è stimato, per il Comune di Anzola dell'Emilia, in € 19.600,00 IVA compresa;

Preso atto che le Linee Guida ANAC, in tema di contratti sotto soglia e relativamente agli affidamenti infra € 40.000,00, stabiliscono di procedere, previa eventuale indagine esplorativa preliminare e previa determinazione a contrarre, attraverso una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

Ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 192, D.Lgs n. 267/2000.

Riscontrato che sono in corso i controlli in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla Legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede:

- l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (Legge n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (Legge n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della Legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato Decreto Legge n. 95/2012;

Dato atto, pertanto, che ai sensi dell'art. 60 - comma 3 - del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia con importo inferiore ad € 40.000,00 è ammesso ricorso ad una sola ditta;

Visti:

- la costituzione dell'Unione Terred'acqua a seguito di "Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni di Terred'acqua", tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese, a rogito di Lucia Ronsivalle;
- la convenzione stipulata dall'Unione Terred'acqua con i Comuni aderenti, Reg. n. 6 del 23.08.2012, relativa al trasferimento all'Unione medesima delle funzioni relative al Servizio Informativo e Informatico;
- l'art. 3, comma 2, della sopra citata convenzione nel quale si prevede che al Servizio Informatico Associato Terred'acqua-SIAT compete "l'istruttoria completa di tutti gli atti da adottare, ivi compresa la redazione e la sottoscrizione dell'atto finale", nonché in relazione alle previsioni nei PEG dei Comuni "le risorse destinate ad attuare gli obiettivi attribuiti al servizio saranno assegnate al responsabile del SIAT che in virtù della presente convenzione diviene a tutti gli effetti Responsabile ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000";

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 29.11.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2017/2019;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 27.02.2017, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2017/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 27.02.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;
- la deliberazione di G.C. n. 34 del 02.03.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – parte finanziaria, e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;

Richiamati inoltre:

- l'articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: *“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”*;
- l'articolo 56, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 il quale dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa *“ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”*;
- la circolare n. 5/2016 della Ragioneria generale dello Stato, illustrativa delle nuove regole sul pareggio di bilancio, la quale scrive al par. C.3 rubricato *“Contenimento della spesa”* quanto segue: *“Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, per l'anno 2016, deve verificare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione (cfr. paragrafi C.1 e C.2). La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario”*;

Visti infine:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- l'art. 32 del vigente Statuto Comunale;
- l'art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 184/2010, esecutiva;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere, successivamente, il conseguente impegno a carico del Bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013;

D E T E R M I N A

1. Di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di dare atto della necessità di procedere alla realizzazione del nuovo sito istituzionale del Comune di Anzola dell'Emilia;
3. di acquisire le predette prestazioni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera "a", del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 512, della legge del 28/12/2015, nr. 208, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato ad operatore economico operante sul mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip s.p.a. in aderenza alle Linee Guida ANAC;
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 192, D.Lgs n. 267/2000, quanto segue:
 - Il fine (interesse pubblico) che il contratto intende perseguire: migliorare la comunicazione verso l'esterno, dei servizi erogati dal Comune di Anzola Emilia e proseguire con il processo di dematerializzazione che coinvolge gli Enti Locali rendendo disponibili documentazioni inerenti procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente;
 - l'oggetto del contratto: realizzazione del nuovo sito istituzionale del Comune di Anzola dell'Emilia ;
 - La modalità di scelta del contraente: affidamento diretto adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a", del nuovo Codice e dell'art. 1, comma 512, della legge del 28/12/2015, nr. 208 ed in aderenza alle Linee Guida ANAC in materia.
 - Importo massimo stimato per il Comune di Anzola dell'Emilia, in € 19.600,00 IVA compresa;
 - La forma del contratto: il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio di lettere, anche attraverso pec (posta elettronica certificata), nelle modalità previste dallo strumento di acquisto MEPA, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs n. 50/2016.
5. di impegnare la spesa, con atto successivo, come segue:
 - Cap. 212338/786 "Acquisto licenze softwar. Innovazione tecnologica.", così contenuto nel prospetto riepilogativo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale" del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2017, esecutivo, che presenta la sufficiente disponibilità;
6. di imputare il pagamento all'anno 2017 , come segue: bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2017;
7. di dare atto che:

- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
 - il contratto, conseguente al presente provvedimento, non è soggetto al termine dilatorio, come espressamente previsto dal comma 10°, dell'art. 32 del nuovo Codice;
 - la valutazione-selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, D.Lgs n. 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
 - ai sensi dell'art. 29, D.Lgs n. 50/2016, che: - tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 33/2013; - al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
 - non verrà pubblicata la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti, in quanto non è necessario costituirla.
8. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
9. di nominare come responsabile del procedimento il sottoscritto Responsabile del SIAT;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA-SIAT
DELL'UNIONE TERRED'ACQUA
(Andrea Ventura)



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

BOLOGNA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Progressivo	Data	Oggetto
591	01/12/2017	REALIZZAZIONE NUOVO SITO ISTITUZIONALE COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA. DETERMINA A CONTRARRE.

IMPEGNI DI SPESA

Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio		Descrizione
2017	212338	2017	786	19.600,00 2.01.02.05.62	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

19.600,00